

Spett.le Amministrazione,

L'Agenzia, nel confermare l'instaurazione, innanzi al TAR Emilia-Romagna, sezione di Bologna, della causa inerente la procedura aperta per l'affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco, ricorda che, nel caso di specie, possono essere valutati gli istituti della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, che consente, di regola, la stipula del c.d. contratto-ponte, o, in alternativa, della c.d. proroga tecnica, ove sussista la necessità di garantire il servizio nel tempo strettamente necessario alla stipulazione del contratto, con scelta tra le possibili soluzioni alternative rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice.

Più in dettaglio, affinché la proroga tecnica sia legittima, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa, devono ricorrere i seguenti presupposti: la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

Quanto alla procedura negoziata, ciò che rileva ai fini della sua legittimità è che l'amministrazione si sia trovata in una situazione di estrema urgenza, per via di eventi imprevedibili e non a sé imputabili, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto che hanno caratterizzato tempi e modalità della sua azione.

Nello specifico caso, potrebbe costituire presupposto, nel caso di ricorso agli strumenti sopra indicati, l'impugnazione al TAR della aggiudicazione della gara espletata dalla Agenzia, tenuto conto dell'esiguo lasso di tempo in cui sarebbe comunque destinata a svolgersi la proroga tecnica o il contratto-ponte, non oltre la data di attivazione della Convenzione (che, tendenzialmente, salvo imprevisti, potrebbe avvenire comunque nel termine massimo di 6 mesi, termine medio di conclusione di giudizio innanzi al TAR).

Sarà nostra cura aggiornare le amministrazioni sullo stato del contenzioso.